

## N°19 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

### PREMESSA

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°18 [ agli atti ], con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

### ULTERIORI DISPOSIZIONI IN RECEPIMENTO DEL D.L. N°1 DEL 7 GENNAIO 2022

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art.4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Le NUOVE INDICAZIONI, ribadite con specifica circolare ministeriale riportata in seguito, comportano notevoli CRITICITÀ GESTIONALI PER IL COMPARTO SCUOLA. L'attuale impennata dei contagi e delle quarantene sta infatti coinvolgendo sia gli alunni che il personale scolastico, mettendo a rischio il regolare andamento didattico. In particolare la raccomandazione di **consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno due metri** comporta una procedura di difficile e complessa applicazione.

PREMESSO QUANTO SOPRA, VISTO IL TENORE PRESCRITTIVO DELLE INDICAZIONI CITATE, DI SEGUITO SI AGGIORNANO LE PROCEDURE INTERNE ( AGLI ATTI ) CON LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE.

### NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV2 (\*)

#### SISTEMA INTEGRATO 0 – 6 ANNI

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti [ AD ALTO RISCHIO ] (\*\*).

## SCUOLA PRIMARIA

In presenza di **un solo caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola.

Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il Referente Scolastico COVID-19 / Dirigente Scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Autosorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in autosorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno **due casi** positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza; si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circ. del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti [ AD ALTO RISCHIO ] (\*\*).

## SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

In presenza di **un caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: autosorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'autosorveglianza.

In presenza di **due casi** positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: autosorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per potere frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'Istituzione Scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “ *per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]*”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti [ AD ALTO RISCHIO ] (\*\*).

In presenza di almeno **tre casi** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 -30/12/21 per i contatti stretti [ AD ALTO RISCHIO ] (\*\*).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti [ AD ALTO RISCHIO ] (\*\*).

### **MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 Febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di autosorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

### **PRECISAZIONI**

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'autosorveglianza prevede:

*è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. ( Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 );*

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° ( art.4, comma 2, del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n°1, così come già disposto dall'art.1, comma 2, lettera c del Decreto Legge 6 Agosto 2021 n°111, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 Settembre 2021 n°133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del Dirigente Scolastico / Referente Scolastico COVID-19.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota

è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili, accessibile al seguente percorso:

“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

### **CONCLUSIONI (D.L. N°1/22)**

Visto quanto sopra si evidenzia la necessità di applicare l'obbligo del **distanziamento di due metri durante i pasti, nell'ipotesi di almeno “ un caso ” positivo.**

In tale evenienza, visto che gli spazi a disposizione non sempre consentono di garantire il prescritto distanziamento (due metri dalle rime boccali), si potranno eventualmente alternare gli alunni dividendoli in due gruppi: metà in classe per il pasto (a due metri di distanza) e metà nel corridoio antistante, con mascherina regolarmente indossata e vigilati dal personale scolastico di turno “ove presente”.

In merito si evidenzia che, **in carenza di personale scolastico (assente per malattia, quarantena, ecc.), si dovrà procedere con una riduzione dell'orario, compatibilmente con le risorse a disposizione.**

## ULTERIORI AGGIORNAMENTI E/O RICHIAMI NORMATIVI

### PARERE EX NOTA MI PROT. 1927 DEL 17.12.21

Visto che la tematica in oggetto ( obbligo vaccinale del personale della scuola ) è specificatamente riferita alla contingenza sanitaria, si evidenzia la necessità di **subordinare qualsiasi decisione operativa alle indicazioni del Medico Competente**, all'uopo nominato. In attesa di tali indicazioni mediche, vista l'impossibilità di reperire locali più grandi per implementare la distanza di sicurezza, si richiama l'attenta applicazione del Protocollo Interno già diramato (distanziamento, igienizzazione, aerazione dei locali, ecc.) con **rafforzamento della protezione**, per i casi più esposti come i fragili e gli esentati, mediante la distribuzione di mascherine FFP2, visiera facciale, guanti (con firma di ricevuta).

### UTILIZZO PALESTRA IN ZONA GIALLA

In riferimento all'oggetto si evidenzia che il protocollo vigente prevede **in zona gialla, l'attività unicamente di tipo "individuale"**; si dovranno pertanto **escludere tutte le attività di squadra** sia per il personale scolastico che per eventuali operatori esterni.

Per quanto riguarda le **igienizzazioni** si richiama l'obbligo, come da protocollo vigente, di garantirle ad ogni **"cambio turno"**.

Per maggiori dettagli si rinvia agli aggiornamenti del DVR agli atti (con particolare evidenza per il N°11 e 16).

### MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS.81/08 (\*\*\*)

Il Decreto-Legge 21 Ottobre 2021 n°146 ha finalmente chiarito che ***i Dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.***

Modificato anche l'**obbligo formativo** ( Art. 37 del TU ): il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico con modalità da definire entro il 30.06.22.

Per il **preposto** in particolare è previsto un AGGIORNAMENTO BIENNALE esclusivamente in presenza (art. 37 del tu c.7 ter).

## NOTE

(\*) Tratto dalla Circolare 011-08.01.2022 Min.Istruzione – Min. Salute

(art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative)

(\*\*) Estratto Circolare Min. salute: 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P

### CONTATTI STRETTI ( AD ALTO RISCHIO )

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

(\*\*\*) **Decreto-Legge 21 Ottobre 2021 n°146** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215. Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR SI RATIFICANO LE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE E SI INTEGRANO I « DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO » GIÀ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

Firmato

*Il Dirigente Scolastico*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Mare'ano".

Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo



A handwritten signature in black ink, reading "Filippo Fasulo".

Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*